

sempre non oltre la somma rispettivamente stabilita di lire 6000 e di lire 800.

“ Nulla è innovato al disposto dagli articoli 2 e 3 della legge 19 giugno 1873, n. 1402, sull'ammontare delle congrue dovute alle parrocchie esistenti nella città di Roma. ”

Su quest'articolo è iscritto a parlare l'onorevole Di Camporeale.

Voci. Non è presente.

Presidente. Allora viene la volta dell'onorevole Tittoni.

Voci. Non è presente.

Presidente. L'onorevole Fazio Enrico è presente?

Fazio Enrico. Sissignore.

Presidente. Ha facoltà di parlare per sostenere la sua proposta così concepita:

“ Dal 1º gennaio 1888 in poi sarà a carico dell'Amministrazione del Fondo per il culto l'adempimento di quegli oneri, che attualmente sono, circa le congrue parrocchiali e di supplemento di esse, a carico dei comuni delle provincie dell'ex regno delle Due Sicilie. ”

Fazio Enrico. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro, io non posso che ringraziarlo di aver accettato in massima la mia proposta; ed accetto a mia volta quella dell'onorevole ministro, secondo la quale alle prime parole: “ dal 1º gennaio ” si sostituiscono le seguenti: “ dopo cinque anni dalla promulgazione della presente legge. ”

Presidente. Sta bene.

Onorevole Bonghi, Ella ha un articolo sostitutivo.

Bonghi. Lo ritiro. (*Bene!*)

Presidente. Gli onorevoli Gallo, La Porta ed altri hanno presentato un articolo sostitutivo.

È presente l'onorevole Gallo?

(*Non è presente.*)

L'onorevole La Porta?

(*Non è presente.*)

L'onorevole Coffari è presente?

(*Non è presente.*)

Allora viene l'emendamento dell'onorevole Rinaldi Antonio così espresso:

“ I successori degli attuali ministri del culto aventi cura di anime, i cui assegnamenti, in seguito all'abolizione, non raggiungeranno la somma di lire 800 pei parroci, e di lire 6000 pei vescovi, avranno dritto ad un annuo supplemento a carico del Fondo per il culto, nella misura corrispondente

all'ammontare delle decime abolite, ma senza mai eccedersi in complesso le somme predette.

“ Nelle provincie, in cui il peso delle congrue ed assegnamenti in surrogazione delle decime è a carico dei comuni, il Fondo pel culto, dopo due anni dalla pubblicazione della presente legge, rimarrà sostituito ai comuni per quella parte che tiene luogo delle decime medesime, già abolite con precedenti leggi e decreti, e sempre non oltre la somma rispettivamente stabilita di lire 800 e di lire 6000. ”

L'onorevole Rinaldi Antonio ha facoltà di parlare.

Rinaldi Antonio. Il mio emendamento ha due parti.

La prima è diretta a rendere più chiaro e preciso il dettato dell'articolo. Ma su questa io non insisto, e passo alla seconda parte.

Accettata questa dall'onorevole ministro, non può dar luogo a svolgimento. Però debbo rivolgergli una preghiera. Mentre io avevo proposto che la restituzione ai comuni delle provincie napoletane, cui principalmente si riferisce l'emendamento, dovesse succedere dopo due anni dalla pubblicazione della presente legge, l'onorevole ministro ha creduto di stabilire il termine di cinque anni.

Potrebbe avvenire che le condizioni del Fondo per il culto si facessero migliori prima del quinquennio e che si potesse più presto far luogo alla sostituzione nel debito dei comuni; prego perciò che si stabilisca che il Fondo per il culto debba sgravare i comuni *entro cinque anni*.

Zanardelli, ministro di grazia e giustizia. Io pregherei il mio amico Rinaldi di ritirare la sua proposta, giacchè si tratta in verità di una questione così piccola che non mette conto d'insistervi.

Presidente. L'onorevole Lazzarini ha proposto su questo articolo il seguente emendamento:

“ Il sottoscritto propone che la prima parte dell'articolo 2 sia modificata come appresso:

“ Venendo a mancare per morte, o per altra causa, i vescovi e i ministri del culto aventi individualmente cura d'anime, a favore dei quali viene mantenuta la riscossione delle decime ed altre prestazioni nei limiti fissati dall'articolo precedente, l'Amministrazione del Fondo pel culto corrisponderà ai loro successori un annuo supplemento fino a raggiungere la somma di lire 6000 per le mense vescovili, e di lire 800 per i ministri del culto aventi individualmente cura di anime, qualora le altre rendite più non raggiungessero le somme anzidette *al tempo nel quale avrà effetto l'abolizione*.